



Unione
nazionale
comuni comunità
enti
montani

*Consegnato nella
seduta del 12 novembre
2009*



NOTA UNCEM

su “Disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, concernente disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (AS 1784)”

Conferenza Unificata – Roma, 12 novembre 2009

Con riferimento al provvedimento in titolo, attualmente in fase di trasmissione alla Camera dei Deputati per l’avvio del relativo esame dopo l’approvazione il 4 novembre scorso da parte del Senato della Repubblica, l’UNCEM ritiene di grande interesse per il territorio montano la materia relativa ai servizi pubblici locali e in particolare al servizio idrico integrato in esso affrontata.

La gestione del servizio idrico integrato in Italia è attualmente normata dall’articolo 23 bis della legge n. 133/2008 che prevede, in via ordinaria, il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a imprenditori o società mediante il ricorso a gara. Inoltre il comma 10, lettera b), del medesimo articolo contempla la previsione esplicita, per i Comuni di minore dimensione demografica, di gestire i servizi pubblici locali in forma associata.

In particolare l’articolo 15 dell’articolato in esame, prevede che gli enti locali possano scegliere le forme di gestione dei servizi pubblici ambientali purché ricorrano a società private selezionate mediante gara oppure all’affidamento a società pubblico/private, con la presenza del partner privato scelto con gara che abbia una quota di partecipazione non al di sotto del 40% e i compiti operativi connessi con la gestione del servizio a società quotate, e solo in via residuale la possibilità di ricorrere all’in house providing subordinata in ogni caso ad un parere preventivo dell’antitrust.

Da ultimo una modifica all’articolo 15, avvenuta poco prima dell’approvazione da parte dell’Assemblea del Senato, ha previsto che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. Nel testo inoltre si specifica che il governo della risorsa acqua spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio.

In tal senso l'UNCCEM esprime apprezzamento per la scelta di sostenere la necessità imprescindibile che la risorsa acqua rimanga nella disponibilità delle popolazioni montane attraverso gli enti locali del territorio. Solo così si potrà infatti consentire da un lato un utilizzo razionale di tale risorsa e dall'altro evitare che l'introduzione di una logica di mercato priva di regole porti alla spoliatura di una risorsa fondamentale dei territori montani.

Tuttavia l'UNCCEM sottolinea che il provvedimento in esame prevede inopportuno un forte condizionamento degli Enti locali nella scelta di affidamento della gestione del servizio idrico, sbilanciata tutta a favore del soggetto gestore privato piuttosto che per il modello in house, contrariamente agli orientamenti adottati in precedenza. L'UNCCEM valuta necessario porre nelle medesime condizioni il soggetto privato e il modello in house, anche al fine di scongiurare l'eventualità di un blocco del piano di investimenti nel settore sul territorio ad opera delle amministrazioni locali volto alla migliore efficienza del servizio medesimo.

In conclusione l'UNCCEM, pur apprezzando la normativa di cui all'articolo 15 quale buona base di partenza, richiede al Governo uno specifico ulteriore approfondimento della materia al fine di verificare le scelte da compiere nella direzione appena illustrata, verso un riequilibrio nell'opzione tra soggetto privato e gestione in house.

